

JOY FOR CHILDREN
Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro - APS

Statuto

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**JOY FOR CHILDREN APS**" con sede legale in 98070 Galati Mamertino (ME), Via Cavour 31 (di seguito, "**Joy for Children**" o l'"**Associazione**").

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Oggetto

2.1 L'Associazione ha come oggetto esclusivo l'esercizio di attività solidaristiche e di utilità sociale a favore di Soci o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei Soci. In particolare, sono ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- la promozione e protezione dei diritti dei minori - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 - in Italia ed in ogni parte del mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;
- l'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza;
- la promozione e la tutela dei diritti alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale e il rispetto della dignità della persona umana;
- la promozione e il riconoscimento dei diritti delle minoranze, dei rifugiati e delle persone ad alto rischio di emarginazione;
- promuovere e garantire in particolare ai minori l'accesso ai diritti fondamentali quali l'alimentazione, l'istruzione e la salute e promuovere il soddisfacimento dei loro bisogni di affettività e di identità attraverso una sana crescita psico-fisica in ambienti che li proteggano dalla violenza fisica e psicologica;
- sostenere e tutelare i bambini vittime di guerra, contrastando lo sfruttamento del lavoro minorile, il reclutamento forzato, la tratta e la schiavitù.

2.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) intraprendere qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- b) promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

- c) promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- d) negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- e) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione;
- f) svolgere attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio- sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo;

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.3 - Soci

3.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto.

3.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

3.3 L'ammissione all'Associazione è subordinata a una delibera favorevole del Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea Ordinaria (la "**Quota Associativa**"), al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

3.5 Sono previste due categorie di soci:

- a) **Fondatori**: sono coloro che hanno costituito l'Associazione contribuendo personalmente al suo avvio (i "**Soci Fondatori**"); e
- b) **Ordinari**: sono coloro che accedono alla compagine associativa attraverso la presentazione della domanda di ammissione e successiva delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Articolo 3 (i "**Soci Ordinari**" e, congiuntamente con i Soci Fondatori, i "**Soci**").

3.6 Sia i Soci Fondatori sia i Soci Ordinari sono tenuti annualmente al versamento della Quota Associativa.

Art. 4 – Simpatizzanti

4.1 Possono altresì partecipare a limitate attività dell'Associazione, come stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, coloro che condividono gli scopi e lo stile dell'Associazione (i “**Simpatizzanti**”), a fronte del versamento di una quota *una tantum* (la “**Quota Simpatizzanti**”). I Simpatizzanti effettuano anche contribuzioni volontarie straordinarie a sostegno dell'Associazione.

4.2 I Simpatizzanti non possiedono la qualifica di Socio, né godono di alcun diritto di partecipazione e voto in Assemblea.

Art.5 - Diritti e doveri dei Soci.

5.1 Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2 Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. In particolare, i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5.3 L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri Soci.

5.4 Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 –Lavoratori dipendenti

6.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 5.3, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri Soci, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle sue finalità.

6.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero dei Soci.

Art.7 - Recesso ed esclusione del Socio.

7.1 Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

7.2 Il Socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto della Quota Associativa; e
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

7.3 L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

7.4 Il Socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi dalla ricezione della richiesta del Socio - il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

7.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 - Organi Sociali

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente;
- 4) il Segretario; e
- 5) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

8.2 A chiunque ricopra cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Art.9 – L'Assemblea

9.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci che siano iscritti a Libro Soci e in regola con il versamento della Quota Associativa. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con e-mail ai Soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; oppure
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

9.2 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da un delegato del Presidente nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

9.3 L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

9.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9.6 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

9.7 Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione e revoca del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, nonché del Collegio dei Proviviri, se ritenuto opportuno da parte dell'Assemblea;
- c) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo, ivi inclusa la Quota Associativa come determinata dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica delle esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Proviviri; e
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

9.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

9.9 Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

9.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

9.11 Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

9.12 Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei Soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da tre membri. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

10.2 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

10.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

10.4 Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) propone iniziative per il perseguimento dei fini dell'Associazione, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) predispone e approva il programma annuale dell'Associazione;
- d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- e) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- f) ammette i nuovi Soci;
- g) esclude i Soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- h) determina su base annuale l'importo della Quota Associativa; e
- i) determina l'ammontare della Quota Simpatizzanti e stabilisce le attività dell'Associazione cui partecipano i Simpatizzanti.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

10.6 Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

- 1) il Presidente,
- 2) il Vice Presidente,

3) il Segretario.

Art.11 - Il Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Art.12 - Il Vice Presidente

12.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.13 - Il Segretario

13.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione della Quota Associativa e della Quota Simpatizzanti, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.14 - Mezzi finanziari

14.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) Quote associative e altri contributi dei Soci, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nonché dalle Quote Simpatizzanti;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali Soci e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio o Simpatizzante.

15.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5 E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 16 - Scioglimento

16.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci convocati in Assemblea straordinaria.

16.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo della liquidazione, previa assunzione del parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'Articolo 9 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in favore di altri enti del Terzo Settore, o, in mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 - Controversie

17.1 Eventuali controversie sociali tra Soci e/o tra Soci e Simpatizzanti e/o tra Simpatizzanti, nonché tra questi ultimi tutti e l'Associazione e i suoi organi, saranno devolute, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di Arbitri, composto da 3 membri, e nominato di volta in volta dall'Assemblea. Il Collegio di Arbitri giudicherà *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di procedura.

Art. 18 - Disposizioni finali

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.